



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE MARCHE

Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA
CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403

sito internet: www.figcmarche.it

e-mail: cr.marche01@lnd.it

pec: marche@pec.figcmarche.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 247 del 15/06/2026

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da
Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Dott. Giovanni Spanti – Vice presidente
Avv. Francesco Scaloni – Componente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente
Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 15 giugno 2026, tenutasi in modalità telematica con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, ha pronunciato le seguenti decisioni

Reclamo n. 78/CSAT 2025/2026 Dispositivo n. 78/CSAT 2025/2026

a seguito del reclamo n° 78 promosso dal Sig. MARCHIONNI ALESSANDRO in data 05/06/2026 avverso la sanzione della squalifica per 6 (sei) gare effettive al calciatore MARCHIONNI ALESSANDRO medesimo applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Fermo con delibera pubblicata sul C.U. n° 112 del 01/06/2026, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica al calciatore Sig. MARCHIONNI ALESSANDRO a 4 (quattro) gare effettive.

Dispone la restituzione del relativo contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 15 giugno 2026.

Il Presidente e relatore
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 15 giugno 2026

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE
PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

Reclamo n. 77/CSAT 2025/2026

REVOCA in AUTOTUTELA
della decisione n. 77/CSAT 2025/2026 emessa in data 8 giugno 2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da
Avv. Piero Paciaroni - Presidente
Avv. Francesco Scaloni - Componente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente
Avv. Francesco Paoletti - Componente
Dr.ssa Donatella Bordi - Componente

premesso

- che nella riunione dell'8 giugno 2026 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 77 promosso dalla società S.S.D. PICENO UNITED MMX A R.L. in data 28/05/2026 avverso la sanzione dell'ammenda di Euro 400,00 (quattrocento/00) applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 117 Calcio a Cinque del 22/05/2026, è stato emesso il seguente provvedimento:

"P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla Società S.S.D. PICENO UNITED MMX A R.L.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 8 giugno 2026.

Il Relatore
Francesco Scaloni

Il Presidente
Piero Paciaroni

- che il PQM è stato notificato alla reclamante in data 08/06/2026;
- che la reclamante con PEC del 13 giugno 2026 ha contestato di non aver ricevuto alcuna comunicazione *"riguardo il nostro riguardo il nostro reclamo inviato in data 28/05/2026"*, precisando altresì con riferimento alla comunicazione del 31/05/2026 *"che la nostra società non ha mai giocato una gara con la Società ASD SANGIUSTESE VP"*;
- che questa Corte ha inviato alla reclamante l'avviso di convocazione del 31/05/2026 per la discussione del reclamo con PEC del 01 giugno 2026;
- che effettivamente nell'oggetto della convocazione è stato erroneamente indicato che sarebbe stato discusso il *"reclamo proposto da ASD SANGIUSTESE VP in data 22 maggio 2026"*;

- che la segreteria della Corte, rilevato errore materiale presente nella convocazione ha predisposto una nuova PEC di errata corrige da inviare alla reclamante, ma la stessa non risulta essere stata inviata alla società S.S.D. PICENO UNITED MMX A R.L.;
- che pertanto risulta agli atti del procedimento che la reclamante non sia stata messa nelle condizioni di esercitare i diritti previsti dall'articolo 77 CGS;

REVOCA in via di autotutela

il provvedimento emesso alla udienza dell'8 giugno 2026 e fissa la discussione del reclamo, che si terrà in modalità telematica, per il giorno 23 giugno 2026 ore 18.00.

AVVERTE

che la reclamante potrà far pervenire memorie e documenti fino a 4 giorni prima della data fissata per la discussione.

Non avendolo richiesto nel ricorso, la reclamante non potrà partecipare alla discussione.

Ancona, li 15 giugno 2026

Il Presidente
Piero Paciaroni

Il Segretario
Alver Torresi

Publicato in Ancona ed affisso all'albo del C.R. M. il 15/06/2026

Il Segretario
(Angelo Castellana)

Il Presidente
(Ivo Panichi)